

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2002.

5-bis. 14. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.

5-bis. 15. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 ottobre 2002.

5-bis. 16. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in forza di con le seguenti: in conformità a.

5-bis. 17. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di licenze o.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: la licenza o.

5-bis. 18. Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o concessioni.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o la concessione.

5-bis. 19. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o altri titoli legittimanti tali opere.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o altro titolo legittimante l'opera.

5-bis. 20. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o altri titoli legittimanti tali opere, aggiungere le seguenti: ad esclusione della concessione in sanatoria,

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione della concessione in sanatoria.

5-bis. 21. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono alienate aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante dell'autorità di bacino,

5-bis. 22. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fatta eccezione per le opere pubbliche, lo sconfinamento di cui al presente comma non può eccedere il 15 per cento della superficie totale occupata dall'opera.

5-bis. 7. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: venti-cinque centimetri.

5-bis. 23. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: cinquanta centimetri.

5-bis. 24. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: cento centimetri.

5-bis. 25. Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: centocinquanta centimetri.

5-bis. 26. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: due metri.

5-bis. 27. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alle aree sottoposte con le seguenti: ai beni immobili sottoposti.

5-bis. 28. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente articolo non si applica, altresì, nei casi in cui le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento siano state utilizzate come superficie di riferimento ai fini del calcolo degli indici di edificabilità, determinandone l'aumento della cubatura utilizzata.

5-bis. 29. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: decadenza con la seguente: nullità.

5-bis. 30. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

5-bis. 31. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: settantacinque giorni.

5-bis. 32. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.

5-bis. 33. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: centoventi giorni.

5-bis. 34. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 3, sostituire la parola: inammissibilità con la seguente: nullità.

5-bis. 37. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del doppio.

5-bis. 38. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del cinquanta per cento.

5-bis. 39. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del centoventicinque per cento.

5-bis. 40. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 3, alla tabella allegata, sostituire la colonna: Classi Dimensionali Comuni, con la seguente:

Classi Dimensionali Comuni
Abitanti
< 5.000
5.000 ÷ 50.000
50.001 ÷ 150.000
> 150.000

5-bis. 41. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 3, alla Tabella allegata, sostituire la colonna: Zone territoriali Omogenee, con la seguente:

Zone Territoriali Omogenee					
A	B	C	D	E	F
60	40	30	40	20	30
120	80	60	80		
240	160	120	160		
360	240	180	240		

5-bis. 42. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del novanta per cento.

5-bis. 43. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del settantacinque per cento.

5-bis. 52. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del sessanta per cento.

5-bis. 51. Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del cinquanta per cento.

5-bis. 50. Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per mese.

5-bis. 46. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per trimestre.

5-bis. 45. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per semestre.

5-bis. 44. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a quindici anni.

5-bis. 49. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a dieci anni.

5-bis. 48. Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a sette anni.

5-bis. 47. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il primo periodo.

5-bis. 53. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto con le seguenti: le modalità di cui al comma 3.

5-bis. 54. Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 150 per cento.

5-bis. 55. Lettieri, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Santagata.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 100 per cento.

5-bis. 56. Lettieri, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Santagata.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 75 per cento.

5-bis. 57. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.

5-bis. 58. Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

5-bis. 59. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.1. — 1. All'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

b) al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione ».

5-bis. 01. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

(A.C. 4199 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

premessi che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 53 del 1983, ha introdotto il numero 26 nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo l'esenzione IVA per le prestazioni di vigilanza rese dalle guardie giurate particolari di cui al regio decreto-legge n. 1952 del 1935, non facendo menzione alle prestazioni dei servizi resi dagli istituti di vigilanza privata di cui al regio decreto-legge n. 2144 del 1936 ancorché questi Istituti non possano che operare proprio a mezzo delle guardie giurate particolari di cui al citato regio decreto-legge n. 1952 del 1935;

la tesi interpretativa non è risultata chiara in maniera univoca agli operatori del settore rendendo così necessario acquisire sulla questione il parere del Consiglio di Stato, il quale con sentenza del 1996 ha confermato che l'esenzione IVA opera per le prestazioni di vigilanza rese dalle guardie particolari giurate;

in un caso e nell'altro, per legge, le prestazioni di vigilanza privata non possono che essere effettuate dalle guardie particolari giurate;

il Governo, nel procedimento di infrazione intentato dalla Corte di giustizia europea — causa C-283/99 — sentenza della Corte del 31 maggio 2001 — V Sezione — ha dichiarato (punto 16 della sentenza): « Le guardie particolari giurate non possono mai esercitare la loro attività come lavoratori autonomi ma devono sempre essere lavoratori dipendenti; non vi sono guardie giurate che esercitino la loro professione a titolo indipendente »;

dello stesso avviso è il Ministero dell'interno, con atto Prot. N. 559/C/12831.10089.D.70 (40) del 21 giugno 1999;

così pure il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con atto Prot. N. 5/25014/70/sub/au del 10 gennaio 2000;

il decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994 ha soppresso (con decorrenza dal 1° gennaio 1994) il numero 26 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, facendo venir meno il trattamento di esenzione IVA per tutti i servizi di vigilanza;

il contenzioso sorto in merito all'imponibilità o meno ai fini IVA delle prestazioni rese dagli istituti di vigilanza privata nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1993 ha reso opportuno approvare un'apposita norma (comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002), la quale stabilisce che la riscossione coattiva dei crediti che l'erario vanta per le prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge n. 2144 del 1936 (istituti di vigilanza privata), « si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione », cioè nei limiti di quanto previsto dal numero 26 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di esenzione per i soli servizi di vigilanza (non anche per le eventuali altre operazioni commerciali non di vigilanza effettuate dagli stessi istituti);

la volontà del legislatore era quella di non procedere alla riscossione di eventuali « debiti » IVA maturati nel predetto periodo (1983-1993) nei confronti degli istituti di vigilanza privata oggetto, per varie cause, di riscossione coattiva, nel quadro di una revisione generale delle procedure di riscossione previste dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, e, in ogni caso, per le predette fattispecie, il comma 13-ter del medesimo articolo stabilisce che non si fa luogo al rimborso o recupero di somme già versate precludendo istanze in tal senso;

anche tale disposizione sembrerebbe non dar luogo ad univoca interpretazione da parte degli interessati,

impegni il Governo

a chiarire definitivamente che la finalità del citato comma 13-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2002 è quella di evitare la prosecuzione della riscossione coattiva dei crediti dell'erario nei confronti degli istituti di vigilanza privata di cui al regio decreto-legge n. 2144 del 1936 per l'IVA relativa alle prestazioni di vigilanza rese dagli stessi nel periodo compreso dal 1983 al 1993, procedendo prontamente allo sgravio delle iscrizioni a ruolo, in conformità con la lettera e lo spirito della disposizione.

9/4199/1. Gianfranco Conte, Jannone.

La Camera,

premessi che:

il Senato ha introdotto nel decreto-legge in esame un articolo aggiuntivo (articolo 5-bis) recante disposizioni in materia di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato riproponendo il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, decaduto per mancata conversione entro i termini previsti dall'articolo 77 della Costituzione;

il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, all'articolo 1, comma 4, prevedeva il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di una serie di beni immobili elencati in una apposita tabella A allegata allo stesso decreto,

impegna il Governo

nel predisporre il collegato alla finanziaria per il 2004, ad inserire norme affinché i beni immobili indicati nella tabella A del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, siano trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4199/2. Fontanini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5 del testo originario, trattando della normativa sulle gare indette dalla Consip S.p.a., ha suscitato un acceso dibattito nella Commissione finanze del Senato sulle problematiche che la rigida disciplina relativa alla Consip S.p.a. ha creato alle piccole e medie imprese fornitrici delle pubbliche amministrazioni, nonché alle medesime nell'espletamento delle gare;

dall'istituzione della Consip S.p.a. con l'articolo 26 della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488, ad oggi la disciplina, rimodulata in sede delle successive leggi finanziarie, ha vincolato tutti gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni periferiche e degli enti pubblici istituzionali. Per gli enti locali sono previsti vincoli stretti per gli acquisti in maniera autonoma, ossia l'obbligo di adottare i prezzi delle convenzioni Consip come prezzi d'asta al ribasso, nonché l'obbligo di trasmettere i relativi atti agli organi di revisione contabile;

in particolare l'articolo 24 della legge finanziaria n. 289 del 2002 contiene delle norme che hanno accentuato l'impatto della Consip sulla libera concorrenza del mercato. Infatti il comma 1 ha ridotto da 130.000 euro a 50.000 euro la soglia oltre la quale la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto delle modalità di gara stabilite in sede comunitaria e il comma 5 rende « eccezionale » il ricorso alla trattativa privata, limitata a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una accurata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti;

la rigida centralizzazione degli acquisti della Consip, finalizzata alla massima razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, ha creato un notevole danno alle piccole e medie imprese che non sono più nella condizione di fornire le pubbliche amministrazioni, so-

prattutto quelle decentrate; inoltre, gli eccessivi controlli effettuati sugli acquisti in maniera autonoma degli enti locali, comportano che gli amministratori dei medesimi hanno difficoltà a gestire gli acquisti in autonomia per evitare eventuali responsabilità contabili e amministrative;

durante l'iter al Senato del decreto-legge, grazie ad un emendamento presentato dal relatore, senatore Paolo Franco, e approvato in Aula, l'originario articolo 5 è stato sostituito dall'attuale testo del decreto-legge, che contiene importanti modifiche alla normativa Consip, in particolare:

a) l'esclusione dall'obbligo di acquistare dalla Consip i servizi, con esclusione di quelli caratterizzati da alta qualità e bassa intensità di lavoro;

b) per gli enti locali, l'applicazione del solo obbligo di adottare i parametri di qualità e prezzo delle convenzioni Consip in caso di acquisti autonomi;

c) l'avvio del *marketplace* e la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni;

d) la possibilità per enti pubblici e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, escluse le amministrazioni centrali statali, di poter stipulare contratti autonomamente, se il valore dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a quelle previsto dalle convenzioni Consip;

nonostante la disponibilità del Governo a rivedere la disciplina Consip, per problemi di copertura finanziaria è necessario rinviare ulteriori revisioni della normativa Consip;

alla luce di quanto esposto e nella considerazione dell'importanza prioritaria di tutelare l'imprenditoria diffusa a livello locale, soprattutto in un momento in cui la congiuntura economica non è ancora favorevole,

impegna il Governo

a rivedere tempestivamente la disciplina della Consip, per eliminare le distorsioni che ha creato sulle norme della libera concorrenza;

a ripristinare la soglia originale dei 130.000 euro per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti, entro la quale la pubblica amministrazione non è obbligata a ricorrere all'*e-procurement* di Stato e applicare la normativa stabilita in sede comunitaria;

a prevedere una maggiore autonomia anche per gli acquisti dei beni per gli enti decentrati, per le istituzioni scolastiche, per le università, gli enti privati interamente partecipati ed in particolare per le amministrazioni locali.

9/4199/3. Sergio Rossi, Polledri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca modifiche alla normativa stabilita con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria per il 2003;

le modificazioni apportate al testo originario del decreto-legge, derivanti dall'esame del provvedimento da parte del Senato, pur considerevoli, non intervengono su alcuni aspetti di grande rilevanza ed impatto per il sistema imprenditoriale, in particolare le piccole e medie imprese del Mezzogiorno;

nei giorni scorsi, su tale argomento, è intervenuta una pesante denuncia della Corte dei conti, che ha espresso rilievi sul progetto degli acquisti centralizzati, gestiti oggi dalla Consip S.p.a., tenuto conto delle procedure adottate, in quanto il sistema potrebbe favorire infatti veri e propri « cartelli » tra le grandi aziende, estromettendo di fatto le piccole imprese dalle gare, mentre non vi sarebbero prove certe sui risparmi conseguiti;

in alcuni casi, addirittura, le amministrazioni stesse avrebbero rilevato, nell'adozione delle procedure Consip, un sensibile aggravio delle spese e un peggioramento della qualità di beni e servizi ricevuti;

a denunciare la grave situazione di accentramento statale e gli evidenti effetti distorsivi del mercato, provocati dall'articolo 24 della legge finanziaria 2003, sono intervenute numerose iniziative promosse da associazioni di categoria e comitati sorti in varie parti d'Italia, che hanno sottolineato come tutto ciò stia mettendo a dura prova il sistema delle piccole e medie imprese e la tenuta dell'intero tessuto economico del Mezzogiorno;

la Consip S.p.a., società del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresenta di fatto un ritorno a situazioni di monopolio nell'ambito delle forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione, in quanto riduce fortemente l'autonomia negoziale e la libertà di mercato, ponendosi in evidente contrasto con leggi italiane e comunitarie e contravvenendo comunque a tutti i documenti governativi che pongono in primo piano lo sviluppo dell'occupazione e delle piccole e medie imprese, soprattutto nel Mezzogiorno;

occorre quindi intervenire per bloccare un meccanismo che non appare conforme alle regole della concorrenza, così come rilevato anche dall'*Antitrust* quando afferma a tal proposito che « con il ricorso obbligatorio alla convenzione Consip il principio della concorrenza sarebbe violato »;

le convenzioni Consip stanno coprendo a macchia d'olio ampi settori dell'economia italiana, aprendo spazi enormi alle grandi imprese (anche straniere), che costituiscono però solo una minima percentuale della realtà imprenditoriale italiana;

tutto ciò pone di fatto in ginocchio le piccole e medie imprese e le loro relazioni commerciali con la pubblica amministrazione, ingessando il mercato ed

allargando il divario Nord-Sud, nonché generando nuova disoccupazione e bloccando i positivi processi di aggregazione imprenditoriale sinora avviati;

sarebbe pertanto utile procedere a limitare l'obbligo previsto dal citato articolo 24 della legge finanziaria 2003 di acquistare solo tramite la Consip S.p.a., contrastando il tentativo di rivedere le soglie di acquisto stabilite dall'Unione europea ed il divieto all'accesso alle gare da parte di associazioni di imprese, che pure è consentito dalla più generale normativa vigente in materia di appalti per la fornitura di beni e servizi;

assume rilevanza strategica, in questa difficile fase economica, la tutela delle imprese e la difesa dei principi della libera e trasparente concorrenza, contro una situazione che vede un irrituale obbligo all'acquisto da società pubbliche, anche a prezzi fuori mercato, così violando normative nazionali e comunitarie ed abrogando di fatto la libera circolazione dei beni sancita dalla Costituzione e dal Trattato di Maastricht;

l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002, estendendo in modo generalizzato a tutti gli enti pubblici istituzionali il ricorso obbligatorio alla Consip S.p.a. per l'acquisto di beni e servizi, ha provocato in pochissimi mesi un arresto indiscriminato del mercato delle pubbliche forniture, con gravissime conseguenze per moltissime piccole e medie imprese, appartenenti a tutte le categorie merceologiche, che vedono compromessa irrimediabilmente la loro capacità di sopravvivenza,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente per impedire nuovi ed ulteriori danni al sistema imprenditoriale, proponendo con il disegno di legge finanziaria 2004, che sarà presentato nel prossimo mese di settembre, modifiche alla normativa vigente che consentano:

a) l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge n. 289 del 2002;

b) la possibilità che le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università e le scuole utilizzino le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a. o, nell'ipotesi di non adesione a dette convenzioni, applichino le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ciò al fine di non modificare il regime comunitario per le procedure di acquisto di beni e servizi, anche in considerazione dell'attuale processo di unificazione delle direttive comunitarie in materia di lavori, servizi e forniture, e per permettere agli enti diversi dalle amministrazioni centrali di non ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip, potendo adottare altre soluzioni in grado di assicurare efficacia ed efficienza (nonché risparmi) al sistema degli approvvigionamenti pubblici di beni e servizi, evitando la evidente ingerenza da parte dello Stato centrale in materie sottratte alla sua potestà legislativa.

9/4199/4. Ostilio, Mastella, Pisicchio, Monteciuolo, Potenza, Mazzuca Poggolini, Bertucci, Luigi Pepe, Cusumano, De Franciscis.

La Camera

premessi che:

nel quadro di una organica ed equilibrata politica di alienazione dei beni facenti parte del patrimonio dello Stato occorre considerare la eterogeneità e le diversità delle situazioni esistenti nel Paese, al fine di costruire scelte funzionali ed adeguate;

considerato, in particolare, che nell'ambito dei beni facenti parte dello stato patrimoniale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono ricompresi le sedi sociali, gli impianti sportivi, le aree verdi, gli spazi ricreativi ed associativi, gestiti dalle diverse articolazioni territoriali dell'Associazione dopolavoro ferroviario (DLF), che ha svolto una intensa, meritoria attività nel lungo periodo — più di settantacinque anni — successivo alla sua costituzione;

tali opere sono state realizzate con risorse del Dopolavoro ferroviario e vengono costantemente utilizzate da ferrovieri in servizio e in pensione, nonché dai loro familiari;

gli associati al Dopolavoro ferroviario superano le 250.000 unità;

è opportuno salvaguardare e preservare la posizione giuridica ed i legittimi interessi patrimoniali del Dopolavoro ferroviario e dei suoi soci, in relazione agli investimenti realizzati ed alle risorse impiegate;

al Senato della Repubblica il Governo ha già accolto, l'ordine del giorno Bucciero (G. 3. 151) di contenuto analogo, in data 21 novembre 2001,

impegna il Governo

ad adottare, nel quadro della politica di valorizzazione del patrimonio pubblico, misure idonee a salvaguardare la peculiarità del Dopolavoro ferroviario e le finalità sociali sottese alla utilizzazione dei beni ad esso affidati in concessione; nonché ad assicurare che il Dopolavoro continui nella gestione di detti beni, garantendogli la possibilità di acquisto e tenendo conto, a tal fine, degli interventi attuati dal Dopolavoro con risorse proprie.

9/4199/5. Iannuzzi, Molinari

La Camera

premessi che:

l'attività libero-professionale è di notevole rilevanza sociale ed economica;

in sede di attuazione si rilevano, per i soggetti esercenti attività libero-professionale, discordanti modalità circa la deducibilità dal reddito imponibile degli interessi sui mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili da destinare a sede delle proprie attività libero-professionali;

esiste l'esigenza di non deprimere le potenzialità produttive dei professionisti soprattutto per i casi di acquisto di im-

mobili destinati contestualmente sia ad abitazione che a studio professionale (cosiddette case/studio),

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare ogni utile iniziativa per garantire la realizzazione delle esigenze sopra indicate.

9/4199/6. Stradella, Osvaldo Napoli, Galvagno, Crosetto.

La Camera,

premesso che,

l'utilizzo della firma digitale costituisce uno strumento importantissimo di semplificazione dell'attività professionale ed imprenditoriale e di riduzione dei costi per le imprese, stimati a regime in oltre 260 milioni di euro — ogni anno solo per gli adempimenti relativi al registro imprese — e che i risultati della fase sperimentale sono stati estremamente soddisfacenti;

nel 2003 la predisposizione dei bilanci è stata più difficile del previsto ed ha subito ritardi a causa anche del sovrapporsi degli adempimenti legati a condono;

all'articolo 2, comma 2-undicies dell'A.C. 4199 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 143 del 2003) il Parlamento ha approvato una norma presentata dal Governo con cui viene prorogata fino al 31 ottobre — in assenza di firma digitale — la facoltà di depositare gli atti nel registro delle imprese in forma cartacea in aggiunta alla modalità telematica;

successivamente il Senato ha introdotto l'articolo 8-bis di questo provvedimento la norma che circoscrive solo per alcuni atti (il deposito dei bilanci, la nomina e revoca di amministratori e la nomina e cessazione dall'ufficio di sindaco) la facoltà di deposito in forma cartacea e telematica, e introduce anche il differimento al 31 ottobre del termine per il deposito dei bilanci previsto dall'articolo 2435 del codice civile;

tale norma ha assorbito quella approvata nell'A.C. 4199, chiarendo e precisando che i bilanci, potranno essere depositati in forma cartacea o telematica entro il 31 ottobre 2003 indipendentemente dalla data della loro approvazione;

il provvedimento non entrerà in vigore entro il 30 luglio, si pone la questione dell'applicazione delle sanzioni per quei bilanci approvati entro il 30 giugno, che secondo le disposizioni vigenti dovrebbero essere depositati obbligatoriamente entro il 30 luglio;

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti necessari per chiarire:

che a seguito dell'entrata in vigore di tale norma non sono sanzionabili i comportamenti delle imprese che depositeranno i bilanci oltre il 30 luglio e prima dell'entrata in vigore della norma di proroga;

che la facoltà del deposito si riferisce solo agli articoli 2383, 2400, 2435 del codice civile.

9/4199/7. (Nuova formulazione). Leo, Jannone.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 con modificazioni, si prevede l'obbligo per gli enti pubblici di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità del lavoro;

in tale maniera si determina una irrazionale disparità tra servizi *high-tech* e altri servizi, per cui solo per i primi gli enti pubblici sarebbero tenuti ad impiegare le convenzioni CONSIP;

impegna il Governo

a superare tale disparità, consentendo agli enti pubblici di non impiegare le convenzioni CONSIP, in presenza di condizioni ben determinate, o di impiegarle come parametro di riferimento, per qualunque tipologia di prestazione.

9/4199/8. Michele Ventura.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, non si modifica la soglia che obbliga a ricorrere alle procedure di gara indette dalla CONSIP Spa;

che l'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 abbassava tale soglia a 50.000 euro, obbligando le pubbliche amministrazioni ad adottare procedure pesanti e complesse anche per gli acquisti di ridotta entità;

impegna il Governo

ad innalzare la soglia che obbliga ad impiegare le convenzioni CONSIP almeno a 130.000 euro rispettando la normativa comunitaria.

9/4199/9. Olivieri.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, non si modifica la soglia che obbliga a ricorrere alle procedure di gara indette dalla CONSIP Spa;

che l'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 abbassava tale soglia a 50.000 euro, obbligando le pubbliche

amministrazioni ad adottare procedure pesanti e complesse anche per gli acquisti di ridotta entità;

impegna il Governo

a far sì che la soglia prevista per l'adesione alle convenzioni CONSIP venga fissata ad un livello tale da consentire alle pubbliche amministrazioni di potere compiere acquisti di media entità senza impiegare il meccanismo CONSIP.

9/4199/10. Mariotti.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, impone l'adesione alle convenzioni CONSIP per le pubbliche amministrazioni, sia pure limitando tale obbligo ai soli settori *high-tech*;

che le pubbliche amministrazioni hanno necessità che le procedure CONSIP rappresentino uno strumento flessibile cui, a certe condizioni, possano sottrarsi, per ragioni di convenienza e qualità;

impegna il Governo

a far sì che l'adesione alle convenzioni CONSIP per le pubbliche amministrazioni sia solo facoltativa e che tali amministrazioni possano non aderire alle convenzioni CONSIP, ma siano tenute a giustificare tale scelta e ad adottare le convenzioni come parametro di qualità e prezzo.

9/4199/11. Roberto Barbieri.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, il meccanismo delle gare per servizi e for-

niture alla pubblica amministrazione condotte attraverso le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa non viene modificato in maniera tale da consentire alle PMI di partecipare a parità di condizioni con le imprese di maggiori dimensioni alle gare di fornitura servizi;

anche l'introduzione del *Marketplace* potrebbe non essere sufficiente a garantire tale parità se le PMI non vengono aiutate a sviluppare proprio *know-how* informatico;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa volta a supportare lo sviluppo informatico delle PMI, anche attraverso attività di consulenza da parte dei Ministeri competenti.

9/4199/**12**. Maurandi, Jannone.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, il meccanismo di acquisto di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa per le pubbliche amministrazioni prevedendo l'obbligo di impiegare tali convenzioni, sia pure solo per i prodotti informatici e tecnologici;

tale obbligo risulta molto rigido, poiché le pubbliche amministrazioni potrebbero benissimo ottenere prodotti e servizi equivalenti a prezzi più vantaggiosi, soprattutto nel caso di servizi e commesse di modesta entità;

impegna il Governo

a modificare il meccanismo d'asta CONSIP abrogando l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002, oppure, in subordine consentendo alle pubbliche amministrazioni di non aderire alle condizioni CONSIP nel

caso in cui ottengano gli stessi servizi sul mercato a condizioni più vantaggiose di qualità e di prezzo.

9/4199/**13**. Agostini.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si modifica il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 attinente al cosiddetto « scudo fiscale »;

tale modifica riduce l'aliquota per chi aderisce solo in un secondo tempo al 2,5 per cento, così come per chi ha aderito prima del 16 aprile;

tale equiparazione non distingue tra diversi gradi di « meritorietà », ossia tra chi ha aderito subito e chi lo ha fatto in un secondo momento;

impegna il Governo

ad articolare verso l'alto, le aliquote da versare per aderire al cosiddetto « scudo fiscale » in funzione del momento in cui tale adesione viene effettivamente compiuta.

9/4199/**14**. Cennamo.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si modificano le aliquote per l'adesione al cosiddetto « scudo fiscale » previsto dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

dopo la modifica esiste una sola aliquota pari al 2,5 per cento, mentre in precedenza ve ne erano due (2,5 per cento e 4 per cento) a seconda del momento in cui si aderiva alla sanatoria;

tale aliquota unica appare oltremodo ingiusta e, altresì, non si capisce se tale livellamento abbia un impatto sulle finanze pubbliche o costituisca un efficace incentivo ai privati;

impegna il Governo

a differenziare le aliquote per l'adesione allo « scudo fiscale », aumentando gli scaglioni sino a tre e prevedendo un'aliquota massima del 10 per cento, in funzione del momento d'adesione.

9/4199/**15**. Collucini.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si modifica il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 attinente al cosiddetto « scudo fiscale »;

tale modifica riduce l'aliquota per chi aderisce solo in un secondo tempo al 2,5 per cento, così come per chi ha aderito prima del 16 aprile e, in tale maniera, non si differenzia più all'interno della vasta platea dei soggetti che hanno portato capitali all'estero;

la mancata differenziazione impedisce di attribuire valore e rilievo giuridico ed etico alla maggiore meritevolezza di chi prontamente ha aderito allo scudo fiscale;

di fatto chi aderisce alla fine del termine per lo « scudo fiscale », pagando la stessa aliquota di chi ha aderito il primo giorno, lucra gli interessi derivanti dal fatto di avere potuto disporre della cifra per parecchi mesi in più;

impegna il Governo

ad articolare una politica che incentivi i cittadini a comportamenti meritevoli ed osservanti della legge, ai cui fine è indispensabile che, anche in sede di condoni, si operino distinzioni tra chi aderisce

subito e chi aderisce solo in un secondo momento, disincentivando, così comportamenti opportunistici.

9/4199/**16**. Fluvi.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si proroga fino al 30 settembre 2003 il termine per l'adesione allo « scudo fiscale »;

tale proroga rischia di trasformare un provvedimento che nelle intenzioni doveva essere solo *una tantum* in un provvedimento potenzialmente illimitato;

impegna il Governo

a non continuare nella politica di prorogare continuamente i condoni, poiché tale politica ingenera nei cittadini la ragionevole certezza di potere evitare la sanzione per la violazione della legge.

9/4199/**17**. Benvenuto.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, non viene cancellato il cosiddetto « scudo fiscale »;

tale « scudo fiscale » induce i cittadini alla sfiducia per la certezza del diritto e ne sono dubbi i vantaggi fiscali;

impegna il Governo

a sopprimere lo scudo fiscale.

9/4199/**18**. Grandi.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si provvede alla modifica del meccanismo di adesione alle procedure d'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso le convenzioni CONSIP;

tali modifiche non prevedono l'inserimento nei capitolati di gara della clausola sociale, relativamente alle garanzie occupazionali in caso di cambi di appalto, prevista dal contratto collettivo di riferimento (articolo 4 del CCNL multiservizi del 25 maggio 2001), della specificazione titolarità contrattuale, nonché la previsione nei capitolati di appalto del vincolo delle norme legislative in materia di appalti anomali (legge n. 327 del 2000) da far valere in tutti gli appalti e nei subappalti;

impegna il Governo

a inserire la clausola sociale per le garanzie occupazionali in caso di cambio d'appalto e a imporre che in tutti i capitolati d'appalto s'introduca il vincolo delle norme legislative in materia di appalti anomali, vincolo che deve valere tanto negli appalti quanto nei subappalti.

9/4199/19. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si provvede alla modifica del meccanismo di adesione alle procedure d'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso le convenzioni CONSIP;

tali modifiche non chiariscono se l'impresa aggiudicataria deve rispettare gli

obblighi di legge in materia di sicurezza e le normative relative all'iscrizione nel registro delle imprese, anche al fine di prevenire forme di interposizione di manodopera;

impegna il Governo

a chiarire quest'aspetto, esplicitando che l'impresa aggiudicataria deve rispettare gli obblighi di legge in materia di sicurezza e le normative relative all'iscrizione nel registro delle imprese.

9/4199/20. Gambini.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si ampliano le ipotesi di condono fiscale, oltre ad allungarne i termini;

le politiche di condono inducono i cittadini a non credere nella effettività ed efficacia dell'ordinamento giuridico e delle sue sanzioni;

la scarsa fiducia nella coercibilità dell'ordinamento determina comportamenti opportunistici, per cui taluni potrebbero essere indotti a violare sistematicamente e deliberatamente le regole, certi o ragionevolmente sicuri della mancata sanzione;

le politiche di condono fiscale, inoltre, sono inique socialmente, perché di certo non avvantaggiano le categorie a reddito fisso che non hanno alcuna possibilità di evadere le tasse, mentre al contrario uno Stato serio dovrebbe colpire col massimo rigore ogni evasione fiscale, poiché essa rappresenta sempre non tanto una lesione di una norma imposta dal-

l'alto, ma una violazione del patto orizzontale che lega i cittadini tra loro;

impegna il Governo

a interrompere immediatamente la politica dei condoni, delle proroghe dei termini per i condoni e dell'ampliamento delle relative fattispecie e, anzi, a intraprendere una più efficace e drastica politica di repressione delle evasioni fiscali.

9/4199/**21**. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si provvede alla modifica del meccanismo di adesione alle procedure d'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso le convenzioni CONSIP;

i parametri e le condizioni finora impiegate nel meccanismo CONSIP per l'accesso alle gare d'appalto hanno favorito il proliferare di pseudo imprese e società cooperative costituite solo per gestire attività cedute in subappalto;

impegna il Governo

a modificare la legislazione sulla CONSIP in maniera tale da favorire il tessuto delle piccole e medie imprese ed evitare la creazione di imprese e società *ad hoc*.

9/4199/**22**. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, si provvede alla modifica del meccanismo di adesione alle procedure d'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche ammi-

nistrazioni attraverso le convenzioni CONSIP e che tali modifiche prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire alle convenzioni CONSIP solo per acquisto di beni e approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro;

impegna il Governo

a chiarire che tali servizi per cui sussiste l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, non comprendono, tra l'altro, anche i servizi di pulizia.

9/4199/**23**. De Brasi.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 4199, con cui viene convertito con modifiche il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 si introduce un nuovo articolo 5-*bis* al suddetto decreto, il quale riguarda l'alienazione di aree del demanio e del patrimonio dello Stato su cui sono avvenuti sconfinamenti di opere compiute su fondi attigui in seguito a licenze o concessioni;

tale vendita, sostanzialmente, rende permanente l'illecito sconfinamento, in cambio del prezzo della porzione di demanio o di patrimonio dello Stato di cui il privato si appropria;

impegna il Governo

a cancellare tale provvedimento o, quantomeno, ad approntare una politica che non incentivi gli sconfinamenti anche di modesta entità.

9/4199/**24**. Nannicini.